

Mirco Minardi

*Prima lettura della legge 8 febbraio 2006, n. 54,  
recante “Disposizioni in materia di separazione dei  
genitori e affidamento condiviso dei figli”*

*(trascrizione della lezione audiovisiva)*

## I

**ABSTRACT DELLA LA NUOVA LEGGE**

Con la legge n. 54/2006 il legislatore ha introdotto importanti novità in materia di separazione dei genitori e di affidamento dei figli minori, che possono essere così sintetizzate:

- affermazione del principio secondo cui il figlio minore, in caso di separazione dei genitori, ha il diritto di mantenere rapporti con entrambi e con i rispettivi ascendenti e parenti;
  - prevalenza dell'affidamento condiviso rispetto a quello monogenitoriale, che deve essere adottato solo nei casi in cui il giudice ritenga che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore;
  - determinazione dei criteri per la quantificazione dell'assegno di mantenimento che ciascun genitore dovrà corrispondere in proporzione al proprio reddito;
  - considerazione, ai fini della regolazione dei rapporti economici, del diritto all'assegnazione della casa familiare;
  - previsione della perdita del diritto di assegnazione della casa familiare, nel caso in cui l'assegnatario conviva *more uxorio*;
-

- previsione che il cambio della residenza di uno dei coniugi può costituire motivo per chiedere la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati;
- possibilità per il giudice di obbligare il genitore a versare direttamente al figlio maggiorenne non ancora autosufficiente l'assegno di mantenimento;
- reclamabilità in Corte d'Appello dei provvedimenti presidenziali emessi dopo il fallimento del tentativo di conciliazione;
- introduzione di un meccanismo per la soluzione delle controversie tra i genitori e previsione di un regime di sanzioni per gli inadempimenti da loro posti in essere;
- previsione della sanzione penale per la violazione degli obblighi di natura economica.

Analizziamo ora la struttura della legge 54/2006.

Essa è composta di 5 articoli.

Il primo articolo è intitolato “*Modifiche al codice civile*”; sostituisce l’art. 155 del c.c. e introduce subito dopo cinque articoli, numerati dal 155-bis al 155 sexies.

Il secondo articolo è intitolato “*Modifiche al codice di procedura civile*”; aggiunge un comma all’art. 708 c.p.c. ed introduce l’art. 709-ter c.p.c..

---

Il terzo articolo, intitolato “*Disposizioni penali*”, fissa le sanzioni per la violazione degli obblighi di natura economica.

Il quarto articolo è dedicato alle disposizioni finali e regola il regime transitorio.

Il quinto articolo disciplina la copertura finanziaria.

---